



Area Sviluppo Socio Economico e Competitività

**ORDINANZA SINDACALE
n.4 del 21 maggio 2025**

Oggetto: **Divieto di vendita e consumo** di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali del capoluogo e **divieto di vendita ed utilizzo** di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnicici e in genere artifizi contenenti miscele detonanti ed esplosive, dalle ore 16.45 di venerdì 23 maggio 2025 e fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025, in occasione dei probabili festeggiamenti dovuti alla vittoria dello Scudetto da parte della SSC Napoli che potrebbero iniziare al termine degli incontri di calcio “Napoli - Cagliari” e “Como – Inter” in programma alle ore 20.45 di venerdì 23 maggio.

IL SINDACO

Premesso che

Venerdì 23 maggio 2025, alle ore 20.45 si terranno gli incontri di calcio “*Napoli - Cagliari*” e “*Como - Inter*” cui potrebbero seguire i probabili festeggiamenti dovuti alla vittoria dello Scudetto da parte della SSC Napoli.

La Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica con nota pervenuta a mezzo *mail* per il tramite dell’Ufficio del Capo di Gabinetto in data 20 maggio 2025 ed acquisita con **PG/2025/464925** del 21 maggio 2025 ha chiesto, per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di detti eventi, l’adozione di un provvedimento che stabilisca **il divieto di vendita e consumo** di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali del capoluogo e **il divieto di vendita ed utilizzo** di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnicici e in genere artifizi contenenti miscele detonanti ed esplodenti, dalle ore 16.45 di venerdì 23 maggio 2025 e fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025, in occasione dei probabili festeggiamenti dovuti alla vittoria dello Scudetto da parte della SSC Napoli che potrebbero iniziare al termine degli incontri di calcio “*Napoli - Cagliari*” e “*Como - Inter*” in programma alle ore 20.45 di venerdì 23 maggio

Considerato che

I probabili festeggiamenti dovuti alla vittoria dello Scudetto da parte della SSC Napoli sono destinati a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze del capoluogo, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande.

Visto

L’art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

*Il Dirigente del Servizio SUAP
dott.ssa Antonietta Rubino*

Sentito

L’Assessore al Turismo ed Attività Produttive

ORDINA

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica **il divieto di vendita e consumo** di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali del capoluogo e **il divieto di vendita ed utilizzo** di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnicici e in genere artifizi contenenti miscele detonanti ed esplodenti, dalle ore 16.45 di venerdì 23 maggio 2025 e fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025, in occasione dei probabili festeggiamenti dovuti alla vittoria dello Scudetto da parte della SSC Napoli che potrebbero iniziare al termine degli incontri di calcio “*Napoli - Cagliari*” e “*Como - Inter*” in programma alle ore 20.45 di venerdì 23 maggio.

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata in Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personalni (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta che l'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto non contiene dati personali.